

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SOCIETA' AGRICOLA RONCHETTI S.S. DI GUASTALLA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3146 del 28/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.19469/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Società Agricola Ronchetti s.s." – Guastalla.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**Società Agricola Ronchetti s.s.**" avente sede legale in Comune di Viadana - Via G. Leopardi n.134 - Provincia di Mantova, per l'attività di allevamento suini con impianto per produzione di biogas svolta nel sito ubicato in Comune di **Guastalla – Via Fienilnuovo n.4** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/69896 del 20/04/2023, e la successiva documentazione integrativa acquisita con PG/136128 del 04/08/2023 relativa alle matrici ambientali scarichi idrici ed emissioni;

Rilevato che la sopra richiamata domanda di AUA, presentata unitamente ad un Programma di Riconversione o ammodernamento dell'attività agricola di cui dell'art. 36 della LR 24/2017, ad una Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di cui all'art.6 del D.Lgs.28/2011 e ad un procedimento per l'acquisizione del titolo edilizio (Permesso di costruire), è stata acquisita dallo SUAP del Comune di Guastalla ai prott. 8235, 8245 e 8247 del 21/03/2023 ed è relativa alla richiesta dei titoli abilitativi ambientali, come sotto indicato, per un intervento di realizzazione di due fabbricati destinati ad ospitare un allevamento suinicolo da 1600 capi totali, con annessi servizi igienici e vasche per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, con contestuale realizzazione di un impianto per la produzione di biogas alimentato con liquami zootecnici, propri e di terzi, e biomasse agricole prevalentemente autoprodotte dall'Azienda Agricola Ronchetti s.s.;

Rilevato altresì che la sopra richiamata domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/2006;
- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e del Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la domanda di autorizzazione fa riferimento all'acquisizione del titolo ambientale per lo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici in uso al personale dell'allevamento di nuova realizzazione; tali reflui,

dopo trattamento mediante apposito impianto, trovano recapito in corpo idrico superficiale nel canale denominato "Fossa Fienilnuovo" di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;

Tenuto conto che, relativamente alle acque reflue di dilavamento originate dalle porzioni di piazzale, realizzate in calcestruzzo, dove la Ditta effettua attività di movimentazione degli effluenti, delle biomasse e del digestato aziendale ed attività di disinfezione dei mezzi pesanti che transitano nel piazzale, nella nota integrativa PG/136128 del 04/08/2023, la Ditta ha specificato che le stesse saranno convogliate in appositi pozzetti per il successivo riutilizzo nel digestore aziendale o per lo smaltimento, come di seguito specificato nell'Allegato scarichi del presente Atto;

Tenuto conto altresì che relativamente alle acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sulla porzione di piazzale esterno all'allevamento, diversa dalle porzioni di piazzale realizzate in calcestruzzo di cui sopra, nella medesima nota integrativa (PG/136128 del 04/08/2024), la Ditta ha specificato che, essendo il piazzale realizzato prevalentemente con fondo di transito semipermeabile ed essendo utilizzato solamente per l'esiguo transito degli automezzi aziendali, le acque reflue ivi prodotte non sono soggette ad applicazione della DGR 286/2005 e pertanto non saranno oggetto di titolo abilitativo espresso. Tali acque, come da progetto, troveranno recapito in corpo idrico superficiale previo passaggio in una vasca di laminazione aziendale;

Rilevato che, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta in merito alle acque dei piazzali, nella relazione tecnica PG/165575 del 29/09/2023, relativa all'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata di cui sopra, il Servizio Territoriale di questa Arpae ha impartito specifiche prescrizioni in merito alla gestione delle aree esterne del piazzale e delle relative reti fognarie di scolo afferenti al corpo idrico superficiale recettore e che tali prescrizioni sono richiamate nell'Allegato scarichi idrici del presente Atto;

Richiamato che, ad oggi, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti, la Società Agricola Ronchetti s.s. risulta in possesso della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 31824 del 09/06/2022, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, relativa all'utilizzo agronomico, sui terreni ubicati in provincia di Reggio Emilia, del solo digestato prodotto dall'impianto ubicato nel comune di Viadana (MN);

Rilevato che, relativamente al titolo abilitativo per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la Ditta, nella relazione allegata all'istanza di AUA, denominata "Comunicazione di utilizzazione agronomica", ha comunicato che, ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo per l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto dall'impianto di biogas di nuova realizzazione, ubicato in comune di Guastalla (RE), provvederà alla presentazione di idonea Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti;

Precisato che viene ricompreso nel presente Atto il titolo abilitativo relativo alla Comunicazione vigente, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, relativo all'utilizzazione agronomica del digestato proveniente dall'impianto di biogas di Viadana (MN) e oggetto di distribuzione sui terreni in provincia di Reggio Emilia e che, sulla base di quanto sopra indicato, il titolo abilitativo ambientale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prodotti dall'impianto di digestione anaerobica ubicato nel comune di Guastalla - provincia di Reggio Emilia potrà essere ricompreso nell'Atto di Autorizzazione Unica Ambientale solo dopo presentazione di valida e aggiornata Comunicazione sull'applicativo regionale Gestione Effluenti e contestuale richiesta di modifica del presente Atto;

Dato atto pertanto che, relativamente all'utilizzazione in agricoltura del digestato proveniente dall'impianto che verrà realizzato in comune di Guastalla, sulla base della procedura più sopra richiamata, la Ditta è tenuta a presentare Comunicazione di modifica ai sensi e per gli effetti del Reg Reg 2/2024, coerentemente a quanto indicato nella relazione tecnica presentata con l'istanza di AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/64854 del 08/04/2024 relativa allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- il nulla osta allo scarico n.159 del 23/04/2024 rilasciato dal Comune di Guastalla, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, acquisito agli Atti della scrivente con PG/75565 del 23/04/2024, sulla base della sopra richiamata relazione tecnica di Arpae, agli Atti della scrivente con PG/64854 del 08/04/2024;
- al PG/59566 del 28/03/2024, il parere di compatibilità idraulica favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ai sensi della LR 4/2007, in merito allo scarico delle acque reflue domestiche dell'allevamento all'interno della Fossa Fienilnuovo, corso d'acqua facente parte del reticolo di bonifica;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..
- Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n.2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la

segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento della Ditta "**Società Agricola Ronchetti s.s.**", ubicato nel comune di **Guastalla – Via Fienilnuovo n.4** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/2006
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. 152/2006;**
- **Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006**
- **Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) che la Ditta deve dare comunicazione, entro 30 giorni dalla fine dei lavori di realizzazione delle strutture di allevamento e dell'impianto per la produzione di biogas, dell'avvenuta esecuzione delle opere e delle strutture autorizzate ed, entro i successivi 30 giorni, deve trasmettere il collaudo funzionale dell'impianto di biogas inclusivo di indicazioni in merito alla prevista data di attivazione dello stesso, alla scrivente Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale, ed al Comune territorialmente competente;

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.272 del D.Lgs.152/2006.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.

La Ditta “**Società Agricola Ronchetti s.s.**” è autorizzata a svolgere l’attività di **allevamento suini con impianto per produzione energia da biogas** nello stabilimento ubicato in Comune di **Guastalla – Via Fienilnuovo n.4** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall’Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell’Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	MOTORE/COGENERATORE A BIOGAS DA 300 KWe/784 KWt	1190	10	24 h/g per 365 gg/anno	Non sono fissati i limiti in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui alla DGR 1496/2011 e ss.mm.ii e D.Lgs.152/06.		
E2	TORCIA	EMERGENZA					
ED1	STABILIZZAZIONE	EMISSIONI DIFFUSE					
ED2	STOCCAGGIO	EMISSIONI DIFFUSE					
ED3	SPANDIMENTO EFFLUENTI	EMISSIONI DIFFUSE					

La data di messa a regime degli impianti autorizzati è fissata per il giorno **31/10/2025**.

Eventuali proroghe della data di messa a regime potranno essere concesse da questa ARPAE a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e ad ARPAE territorialmente competente.

Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ad anni 1 (uno) dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte di ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni.

Relativamente all’emissione **E1**, trattandosi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. la ditta “**Società Agricola Ronchetti s.s.**”, è esonerata dall’esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nella DGR 2236/2009 e s.m.i. – All.3A. Tuttavia a quella data è tenuta ad effettuare il primo autocontrollo annuale previsto dal D.Lgs.152/06.

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272, comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale non può considerarsi valida nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006

L'Azienda Agricola, per il sito di cui trattasi, ha presentato un progetto che prevede la realizzazione di due fabbricati destinati ad ospitare un allevamento suinicolo da 1600 capi totali, con annessi servizi igienici e vasche per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, e di un impianto per la produzione di biogas alimentato con liquami zootecnici, propri e di terzi, e biomasse agricole prevalentemente autoprodotte dall'Azienda Agricola Ronchetti s.s.;

Lo scarico, in corpo idrico superficiale, oggetto della presente autorizzazione è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli spogliatoi in uso agli addetti dell'allevamento. Il personale totale è di 2 addetti per un carico inquinante totale pari a 1 a.e.;

Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è costituito da una fossa Imhoff e da un filtro batterico anaerobico con un una potenzialità di 1 a.e.;

Relativamente alla gestione delle acque reflue ricadenti sul piazzale esterno dello stabilimento, dove sono ubicati sia l'allevamento di suini che l'impianto di produzione di biogas, la Ditta, come di seguito illustrato, ha individuato 2 diverse soluzioni a secondo delle caratteristiche qualitative dei reflui prodotti:

- nelle zone maggiormente soggette a produzione di acque reflue di dilavamento (zone di disinfezione degli automezzi aziendali, zone di carico digestore e zona di carico del digestato destinato ad utilizzazione agronomica), saranno presenti tre aree pavimentate in calcestruzzo realizzate con una pendenza tale da intercettare i reflui prodotti e convogliarli in appositi pozzetti di raccolta per successiva destinazione a riutilizzo o smaltimento come sotto specificato.

La prima area cementata sarà realizzata in corrispondenza della piazzola adibita alla disinfezione degli automezzi in ingresso al sito, le cui acque reflue saranno raccolte in una vasca dedicata e smaltite come rifiuti mediante ditte autorizzate. Al riguardo la Ditta ha altresì specificato che, al di fuori dell'area di disinfezione, nel piazzale non sarà prevista nessuna area di lavaggio o manutenzione degli automezzi aziendali tale da generare acque reflue industriali.

Le altre aree cementate saranno invece realizzate in prossimità all'area antistante la prevasca dove avverranno le operazioni di carico delle biomasse e degli effluenti ed a ridosso dell'area che ospita la vasca di pesca per il prelievo del digestato. Le acque reflue intercettate da queste piazzole verranno raccolte in apposito pozzetto di raccolta e riutilizzate, mediante convogliamento a mezzo di un tubo collettore dedicato, alla vasca del digestore;

- per la porzione di piazzale esterno all'allevamento non interessata dai fenomeni di dilavamento di cui sopra, realizzata prevalentemente con fondo di transito semipermeabile, il progetto presentato prevede invece che, in virtù del tipo di pavimentazione utilizzata, che non permetterà la raccolta ed il convogliamento della totalità delle acque meteoriche prodotte ad un unico punto di scarico, ed in considerazione delle condizioni di utilizzo del piazzale che sarà destinato esclusivamente al transito degli automezzi, si per sé estremamente ridotto, senza stazionamento o manutenzione degli stessi, le acque reflue ivi prodotte saranno fatte defluire per pendenza, unitamente alle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei fabbricati, nei fossati circostanti all'insediamento e da questi confluiranno nella vasca di laminazione aziendale in progetto, prima della loro immissione in corpo idrico superficiale; Tali reflui, che risultano esclusi dal campo di applicazione della DGR 286/2005, non saranno ricompresi nel presente atto.

Il recapito finale dei reflui è la Fossa Fienilnuovo facente parte del reticolo in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;

La planimetria scarichi di riferimento è la Tavola n. 13 "Reti fognarie" acquisita con le integrazioni PG 136128 del 04/08/2023.

Prescrizioni:

1. Nella realizzazione dell'impianto di depurazione, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati dalla tabella B della Delibera 1053/2003.
2. Nella realizzazione del complessivo intervento di realizzazione dell'impianto di biogas e dell'annesso allevamento devono essere rispettati gli elaborati grafici ed i contenuti delle relazioni tecniche relative ai titoli rilasciati con il P.R.A., con la P.A.S. e con il Permesso di costruire, sia le prescrizioni del presente Atto di A.U.A.;
3. L'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Dovrà inoltre essere eseguito un collaudo dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato e il collaudo dell'impianto dovranno essere tenute in azienda e dovranno essere messe in visione agli agenti accertatori.
4. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. A valle idraulica dell'impianto di trattamento dei reflui e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, che dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
7. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di promiscuità fra la rete fognaria acque bianche e acque nere;
8. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione dei reflui mediante interventi di manutenzione e controllo che dovranno essere eseguiti con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità dell'impianto stesso e al suo utilizzo.
9. Degli interventi di cui al punto 8 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
10. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione.

11. Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
12. Deve essere predisposta una procedura di controllo e gestione delle aree aziendali (carico/scarico impianti e movimentazione mezzi) per garantire la loro pulizia ed evitare imbrattamenti del suolo e delle reti fognarie aziendali di acque bianche, che comprenda anche indicazioni sulla gestione del deposito posto in altro sito (in Via Confine nel comune di Guastalla). Tale procedura deve essere resa disponibile ai controlli degli agenti accertatori.
13. Ai fini del contenimento di eventuali sversamenti accidentali, la Ditta deve installare sistemi di chiusura della rete fognaria di scolo aree aziendali nei due punti di immissione nel corpo idrico recettore (es. paratoie, serrande o valvole clapet chiudibili).

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.

Il presente allegato si riferisce all'utilizzo agronomico, su terreni ubicati nella provincia di Reggio Emilia, del digestato proveniente dall'esistente impianto di digestione anaerobica di proprietà della Società Agricola Ronchetti s.s. sito in Via G. Leopardi n. 134 nel comune di Viadana (MN), come da Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato n. 31824 del 09/06/2022, presentata dalla Ditta, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti.

La Ditta ha comunicato che ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo per l'utilizzazione agronomica, su terreni in sua disponibilità, del digestato prodotto dall'impianto di biogas di nuova realizzazione, ubicato in Via Fienilnuovo n.4 nel comune di Guastalla (RE), provvederà alla presentazione di idonea modifica della sopra richiamata Comunicazione di utilizzazione agronomica, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti.

Per coerenza con gli altri titoli abilitativi ricompresi nel presente Atto, inerenti l'impianto di digestione anaerobica e l'allevamento in progetto, previsti in realizzazione, si riporta di seguito, sulla base di quanto comunicato dalla Ditta, un quadro sintetico informativo relativo all'utilizzazione agronomica del digestato prodotto nel futuro impianto di Guastalla.

Il progetto presentato prevede la realizzazione, nel sito di Via Fienilnuovo n.4 nel comune di Guastalla, di un impianto di produzione energia da biogas da 300 kWe connesso ad un allevamento suinicolo che, come da progetto, sarà realizzato in prossimità dell'impianto stesso.

L'attività di allevamento sarà portata avanti in due fabbricati di nuova realizzazione, ubicati a nord dell'impianto di biogas, che ospiteranno in totale n. 1.600 capi suini da ingrasso (peso 30--- >160 Kg) allevati con la tecnica del tutto pieno-tutto vuoto. Ogni porcilaia sarà suddivisa in 42 box ed i locali di stabulazione saranno caratterizzati da pavimentazione a pavimento pieno con corsia interna fessurata, larga un 1,2 m, collegati a corsia esterna fessurata. Per la rimozione delle deiezioni sia nei box che nella corsia esterna sarà utilizzato un sistema in depressione (vacuum system).

I liquami prodotti dall'allevamento, unitamente alle acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte pavimentate (parchetti esterni, area di carico dei suini), saranno interamente raccolti in una vasca di primo recapito ove una pompa sommersa li rilancerà nella prevasca di caricamento del digestore anaerobico aziendale.

Per l'alimentazione del digestore aziendale saranno utilizzati anche effluenti zootecnici prodotti nell'allevamento suinicolo di altro soggetto, posto circa 750 m. a sud del sito in progetto. A tal proposito la Ditta ha allegato all'istanza una scrittura privata di impegno al conferimento degli effluenti in questione.

La biomassa vegetale che verrà utilizzata nell'impianto sarà prodotta, per la maggior parte, nei terreni coltivati dalla Società Agricola Ronchetti s.s. posti nei Comuni di Guastalla, Viadana e Sabbioneta mentre le biomasse vegetali non aziendali verranno reperite da aziende della zona. Il progetto non prevede stoccaggi delle biomasse presso il sito dell'impianto di biogas ma prevede uno stoccaggio delle stesse presso una struttura ubicata nel comune di Guastalla in Via Confine n. 13, in affitto alla Società Ronchetti s.s., e il loro trasporto, all'occorrenza, presso l'impianto di biogas per essere caricate direttamente nella prevasca.

Il digestato prodotto dall'impianto di biogas sarà interamente riutilizzato, a fini agronomici, dalla Società Agricola Ronchetti s.s. sui terreni che verranno inseriti nella propria Comunicazione di utilizzazione agronomica ad eccezione di una quota, il cui conteggio verrà eseguito su base annua, pari al quantitativo di azoto contenuto nel liquame suino fornito da terzi che verrà restituito all'Azienda fornitrice degli effluenti.

Prescrizioni:

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. la Ditta, ai fini dell'aggiornamento del titolo abilitativo relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, al termine della realizzazione degli impianti in progetto e comunque prima dell'utilizzazione agronomica del digestato prodotto nell'impianto di Guastalla, è tenuta, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, a presentare Comunicazione tramite applicativo regionale Gestione Effluenti e contestualmente a presentare istanza di modifica della presente AUA, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per aggiornamento del titolo abilitativo rilasciato con il presente Atto che si riferisce ad utilizzo agronomico del digestato prodotto nell'impianto di Viadana (MN).
3. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
4. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
5. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dal Documento previsionale di impatto acustico allegato all'istanza di AUA, redatto e firmato dal Tecnico abilitato in Acustica ambientale, emerge che le attività in oggetto, allevamento suinicolo e impianto di produzione di energia da biogas, rispettano i livelli d'immissione acustica presenti nell'area in esame a tutti i ricettori esposti considerati e che i livelli sonori emessi dalle stesse, fatte salve le ipotesi assunte e i livelli di emissione acustica considerati in sede di calcolo previsionale, sono conformi sia ai limiti di zona stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/91 sia al livello differenziale di 5 dBA (diurno) e 3 dBA (notturno), di cui all'art.2 comma 3 lettera b) della Legge n.447 del 26/10/1995.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- ad intervento ultimato, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo acustico** attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Copia del suddetto collaudo dovrà essere trasmesso al Comune di Guastalla e ad Arpae. In caso di superamento dei limiti dovranno essere realizzati idonei interventi di contenimento e mitigazione acustica, previa approvazione dell'Autorità competente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.